

T.A.R. Marche Ancona, Sez. II, Sentenza (data ud. 21/03/2024)  
21/06/2024, n. 590

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 836 del 2012, proposto da C. S.a.s. di C.C. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Nazzareno Ciarrocchi, Maurizio Corradini, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Giustini in Ancona, via Marsala, 12;

contro

Comune di Porto San Giorgio, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ranci, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Alessandra Ranci in Ancona, corso Garibaldi, 136;

nei confronti

S.G.D.S. S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della Delibera di Giunta Comunale N. 37 del 26/07/2012 con cui il Comune di Porto San Giorgio ha approvato la variazione delle tariffe relative alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno 2012;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale. ivi compresi, quali atti

presupposti, il regolamento comunale T., approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Porto San Giorgio n. 19/06 e successive integrazioni e modifiche avvenute con delibere del Consiglio Comunale di Porto San Giorgio nn. 5/10 e 10/11; nonché quali atti connessi, collegati e consequenziali, la delibera consiliare n. 26 del 30.08.2012 recante approvazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 e la delibera consiliare n. 32 del 27/09/2012 di riconoscimento di debito fuori bilancio a favore della S.G.D. srl per revisione canone servizi di igiene ambientale anno 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto San Giorgio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con l'impugnata [Delib. del 26 luglio 2012](#), la Giunta del Comune di Porto San Giorgio ha approvato le nuove tariffe relative alla T. di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2011.

In conseguenza di tale previsione, è stato deliberato un aumento generalizzato del 16% delle tariffe T. 2012, rispetto a quelle applicate nell'anno precedente, da applicarsi indifferentemente a tutte le categorie di utenti.

Gli odierni ricorrenti, che gestiscono attività alberghiere nel Comune, impugnano la delibera sotto tre diversi profili.

Con il primo motivo deducono la violazione degli [artt. 65 e 68 del D.Lgs. n. 507 del 1993](#) e ss.mm.ii, la violazione delle direttive comunitarie 2006/12/CE e 2008/98/CE, la violazione del principio "chi inquina paga" nonché difetto di istruttoria, di motivazione ed eccesso di potere per illogicità dell'azione amministrativa. La Delibera di Giunta impugnata avrebbe illegittimamente previsto per le abitazioni una tariffa di € 1,68/mq, mentre per gli alberghi con ristorazione (Cat. 7) la tariffa è di € 6, 19/mq e per gli alberghi senza ristorazione (Cat. 8a) di € 5,4, in violazione della normativa sopra citata.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'[art. 69 del D.Lgs. n. 507 del 1993](#) e ss.mm.ii, difetto di istruttoria e di motivazione e illogicità del provvedimento. In sostanza si afferma il difetto di istruttoria e motivazione relativamente alla decisione aumentare la tariffa del 16% rispetto all'anno precedente, in violazione dell'[articolo 69](#), comma 2, [D.Lgs. n. 507 del 1993](#) il quale prescrive che la deliberazione di incremento delle tariffe TARSU deve indicare "le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3".

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'[art. 23 Cost.](#), in quanto l'[art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997](#) avrebbe totalmente abrogato la T. e l'ultima proroga risalirebbe al 2009. Non sarebbe applicabile, riferendosi a una norma abrogata, l'[art. 14](#), comma 7, [D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011](#) il quale ha statuito che: "Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale".

Si è costituito il comune di Porto San Giorgio, resistendo al ricorso

Alla pubblica udienza del 21 marzo 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dal comune resistente. Come è noto la tassa per il servizio di raccolta e smaltimenti di rifiuti solidi urbani (T.) ha natura di prelievo fiscale, pertanto le relative controversie dovrebbero intendersi devolute alla giurisdizione generale del giudice tributario ([Cass. civile sez. un., 5 dicembre 2011 n. 25929](#)). Al contrario, la controversia relativa agli atti generali di determinazione di importi, esenzioni, categorie della detta T. (categoria cui pacificamente appartiene il provvedimento impugnato), spetta al giudice amministrativo, poiché oggetto di esame non è il prelievo fiscale, ma sono i provvedimenti del Comune con cui, in via autoritativa e nell'espletamento di poteri discrezionali, è esercitato un potere regolamentare ([Cass. Civ. sez. un., 1 marzo 2002 n. 3030](#), [Tar Molise 5 febbraio 2013 n.55](#)).

1.1 Nel merito si ritiene di non trattare l'eccezione di improcedibilità dedotta dal Comune resistente, in quanto il ricorso è infondato nel merito.

1.2 Con riguardo al primo motivo, per giurisprudenza sostanzialmente costante (tra le tante [Cons. Stato V 22 marzo 2023 n. 2910](#)), la deliberazione consiliare che differenzia le tariffe degli alberghi rispetto a quella delle famiglie è sempre stata considerata pienamente legittima. Fin dall'[art. 49](#) comma 10 del [D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22](#) (attuazione delle direttive CEE sui rifiuti), nella modulazione delle tariffe è fatto obbligo di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal [D.Lgs. n.](#)

[22 del 1997](#), senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall'[art. 69](#), comma 2, del [D.Lgs. n. 507 del 1993](#), tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" ([Cassazione civile, sez. trib., 3 agosto 2016, n. 16175](#)). Stessi principi sono stati affermati nell'ordinanza della [Corte di Cassazione, sez. VI, n. 25214 del 7 dicembre 2016](#). Inoltre, nella pronuncia della [Cassazione civile sez. VI, 19 giugno 2018, n. 16165](#) si legge che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'[art. 65](#) del [D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507](#), poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili. La mancanza di obbligo di motivazione vale, a maggior ragione, nel caso di conferma di una differenziazione già prevista negli anni precedenti, come nel caso in esame.

1.3 In relazione al principio del "chi inquina paga" è utile ricordare ciò che è stato affermato dalla Corte di Giustizia UE, Sez. III, con sentenza 4 marzo 2015 n. 534: "L'[articolo 191, 2, TFUE](#), che contiene il principio "chi inquina paga", è rivolto all'azione dell'Unione e non può essere invocato dai privati al fine di escludere l'applicazione di una normativa nazionale emanata in una materia rientrante nella politica ambientale, quando non sia applicabile nessuna normativa dell'Unione adottata in base all'[articolo 192 TFUE](#), che disciplini specificamente l'ipotesi di cui trattasi. Parimenti, l'[articolo 191, 2, TFUE](#) non può essere invocato dalle autorità competenti in materia ambientale per imporre misure di prevenzione e riparazione in assenza di un fondamento giuridico nazionale". Proprio in forza di detto principio è stata costantemente riconosciuta legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri veniva distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime (tra le tante, [Cass., Sez. trib., 19 giugno 2015 n. 12769](#), [Cass., Sez. trib., 28 febbraio 2014, n. 4797](#), [Cass., Sez. trib., 23 luglio 2012 n. 12859](#)).

2 Con riguardo al secondo motivo, sempre per costante giurisprudenza, l'obiettivo legislativo primario degli aumenti tariffari consiste nel giungere al conseguimento del pareggio tra il gettito della tassa e il costo del servizio, per cui si è già chiarito che la determinazione dell'aumento generalizzato della tariffa è adeguatamente motivata con riferimento all'esigenza di perseguire la copertura dei costi del servizio in questione ([Cons. Stato V, 11 agosto 2010, n. 5616](#)), essendo al riguardo idoneo il riferimento anche agli atti dell'istruttoria tecnica svolta al riguardo dall'Ufficio ([Cons. St. V, 14 aprile 2009, n. 2301](#), [Tar Abruzzo Pescara 30 novembre 2011 n. 643](#)). Il provvedimento impugnato fa correttamente riferimento alla necessità di assicurare la copertura dell'incremento di spesa dovuto all'emissione della fattura n. (...), emessa dal gestore, e alle richieste di quest'ultimo. Non è rilevante la presenza o meno di un obbligo di legge di copertura dei costi, dato che è in ogni caso legittima la ricerca di tale obiettivo da parte dell'ente.

3 Con riguardo al terzo motivo, la T. è stata effettivamente abrogata con l'[art. 14](#) comma 46 del [D.L. n. 201 del 2011](#), per cui solo a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono stati soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Di conseguenza l'intervenuta abrogazione non interessa l'atto impugnato. In ogni caso, la disciplina transitoria di cui all'[art. 14](#), comma 7, del [D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011](#), nello statuire che "Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale" fa esplicito riferimento ai Regolamenti in materia T., limitandosi ad affermare la vigenza di tali regolamenti adottati in base a detta normativa.

4 Per quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere respinto.

4.1 Sussistono giusti motivi, in relazione al consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali posteriore alla notifica del ricorso, per la compensazione delle spese.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

### **Conclusione**

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere